



REPLY S.p.A.

Sede legale in Torino, C.so Francia n. 110

Capitale Sociale di Euro 4.795.885,64 i. v.

Codice fiscale e n. di iscrizione al

Registro delle Imprese di Torino 97579210010

Proposta di modifica degli articoli 7 (Assemblee), 13 (Quorum costitutivi delle assemblee), 14 (Quorum deliberativi delle assemblee), 20 (Compensi degli amministratori), 21 (Esercizio sociale – Bilancio) e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto. Inserimento di nuovo articolo (Art. 27) relativo alla disciplina sulle operazioni con parti correlate; rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
redatta in conformità all'allegato 3A – schema n. 3 – del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni**

Signori Azionisti,

il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" ha introdotto importanti modifiche al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, in particolare con riguardo agli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-quater, 126, 127, 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.).

Con delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010 Consob ha provveduto ad integrare il Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., al fine di adeguare alcune disposizioni concernenti, tra l'altro, la disciplina della nomina degli organi di amministrazione e controllo.

A seguito dell'entrata in vigore delle testé menzionate modifiche legislative, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2010 ha deliberato di adottare gli adeguamenti, di natura non facoltativa, dello statuto a disposizioni normative, rinviando alla prima assemblea utile la proposta di ulteriori modifiche statutarie, al fine di avvalersi di alcune facoltà introdotte dalle predette fonti normative e regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del T.u.f., Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i., il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 novembre 2010 ha adottato la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, deliberando di rinviare alla prima assemblea utile la proposta di alcune modifiche statutarie, al fine di avvalersi delle facoltà introdotte dal richiamato regolamento Consob.

Unitamente ad una modifica di mero coordinamento, in considerazione della proposta di inserimento dell'Articolo 27 relativo alla disciplina sulle operazioni con parti correlate, è stata prevista la rinumerazione degli articoli successivi.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Nel seguito è riportato il confronto tra il testo statutario vigente ed il testo proposto.

Per dovere di chiarezza, accanto alle disposizioni statutarie ed alle relative modifiche, sono state riportate alcune osservazioni in considerazione sia delle novità introdotte dal Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. sia delle novità introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

Testo Vigente	Nuovo Testo	Note
<p>Art. 1) – Denominazione E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "REPLY S.p.A."</p>		
<p>Art. 2) – Sede La società ha sede in Torino. L'organo amministrativo della società potrà istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali sia in tutto il territorio italiano che all'estero e potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale secondo le norme di legge.</p>		
<p>Art. 3) - Durata La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.</p>		
<p>Art. 4) - Oggetto La Società ha per oggetto: - la produzione di software applicativo e tecnico, l'integrazione di sistemi informatici sia hardware che software, la progettazione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, elettroniche e componenti, di pacchetti di software di base e applicativo, la fornitura di prestazioni di consulenza informatica e organizzativa, l'erogazione di servizi di outsourcing, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali. - la rappresentanza, in Italia e all'estero, di imprese italiane e straniere operanti in uno dei rami di attività previsti in questo articolo; - l'assunzione, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia. La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e</p>		

finanziarie, aventi pertinenza, diretta od indiretta, con l'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali, nonché la richiesta di finanziamenti, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge. Le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione:

- a) l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento riservato alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e successive modifiche;
- b) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- c) la locazione finanziaria ed il factoring.

Art. 5) - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 4.795.885,64

(quattromilionisettecentonovantacinque emilaottocentoottantacinque virgola sessantaquattro) suddiviso in numero 9.222.857

(novemilioniduecentoventiduemilaottocentocinquantesette) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

A seguito delle deliberazioni assunte l'11 giugno 2002, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi Euro 104.000 (centoquattromila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori, dirigenti, quadri ed impiegati di ogni livello della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, nei limiti ed alle condizioni di legge.

Potranno essere effettuati finanziamenti da parte dei soci, con

obbligo di rimborso, nei limiti e con i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tali finanziamenti sono da considerarsi infruttiferi di interessi.

A seguito delle deliberazioni assunte il 10 giugno 2004, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi € 104.000 (centoquattromila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

A seguito delle deliberazioni assunte il 15 giugno 2006, l'assemblea ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, di massimi € 130.000 (centotrentamila), mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) a servizio di un piano di azionariato a beneficio di amministratori e dipendenti della società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

A seguito delle deliberazioni assunte in data 15 giugno 2006 l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile, entro il termine del 15 (quindici) giugno 2011 (duemilaundici), per un ammontare nominale fino a massimi Euro 312.000 mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, codice civile, dovrà determinare il prezzo di emissione

delle azioni tenendo conto dell'oggettivo riferimento fornito dalle condizioni del mercato borsistico al momento della singola operazione di aumento del capitale sociale ed, in subordine, facendo anche riferimento alle risultanze dell'applicazione delle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale a livello internazionale, che fanno riferimento ai multipli di mercato delle società comparabili e a metodologie di tipo finanziario e reddituale eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione da parte della medesima Assemblea o a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione opportunamente delegato, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni ordinarie.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 14 giugno 2007, di aumentare il capitale sociale di massimi nominali euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zerozero) con emissione di numero 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 Codice Civile a dipendenti della società e delle sue controllate che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo.

Art. 6) – Azioni ed obbligazioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Esse sono liberamente trasferibili ai termini di legge.

Possono essere emesse azioni di godimento ed altre azioni privilegiate nel rispetto dei requisiti di legge.

Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e delle disposizioni regolamentari in materia.

L'organo amministrativo della Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 7) - Assemblee

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri soggetti aventi diritto ai sensi di legge presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, nei termini previsti dalla legge mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla vigente normativa.

Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda ed eventualmente terza convocazione.

Art. 7) - Assemblee

(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, di escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima; in tal caso, all'unica convocazione si applicheranno le maggioranze previste dal Codice Civile per tale fattispecie.

(Comma Invariato)

Il D.Lgs. n. 27/2010 ha modificato l'art. 2369 del Codice Civile consentendo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di avvalersi della facoltà di escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, previo rispetto delle condizioni indicate nella medesima norma civilistica.

L'assemblea straordinaria, se coloro ai quali spetta il diritto di voto intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto a dieci giorni.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

(Comma Invariato)

Art. 8) - Presidenza

Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente, se nominato, o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina, altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori tra coloro ai quali spetta il diritto di voto ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

Art. 9) – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 10) - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 11) – Assemblea totalitaria

E' valida, anche senza formale convocazione, l'assemblea alla quale sia presente l'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tali ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti in relazione ai quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12) – Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata ai sensi di legge da un intermediario autorizzato .

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto in via regolamentare e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soggetti ai quali spetta il diritto di voto dissenzienti.

Art. 13) – Quorum costitutivi delle assemblee

L'assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è rappresentato più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione, l'assemblea

Art. 13) – Quorum costitutivi delle assemblee

(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.

In caso di un'unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con le maggioranze previste dalla legge per tale fattispecie.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria reso necessario conseguentemente alla proposta di modifica di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale.

Art. 14) – Quorum deliberativi delle assemblee

L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 14) – Quorum deliberativi delle assemblee

(Comma Invariato)

(Comma Invariato)

In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano con le maggioranze previste dalla legge per tali fattispecie.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria reso necessario conseguentemente alla proposta di modifica di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale.

Art. 15) - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non minore di 3 (tre) e non maggiore di 11 (undici) da scegliersi anche tra non soci. Prima di procedere alla nomina degli amministratori, l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di un numero di componenti maggiore di 7 (sette), possiede i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché degli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati ove la società vi abbia aderito. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perde i requisiti di indipendenza, decade dalla carica.

I componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea ordinaria.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 16) – Nomina degli amministratori

Salvo diversa unanime delibera dell'assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea, secondo le modalità che seguono, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare liste diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la eventuale minore quota minima di partecipazione richiesta per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quota minima di partecipazione richiesta.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e dovranno contenere almeno un candidato in possesso di detti requisiti.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, anche per delega ad uno di essi, con l'indicazione della loro identità e della percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate anche la descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati contenente un'esauriente informativa sulle

caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea, le liste, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB.

Non possono essere eletti candidati che ricoprono l'incarico di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate dalla Società o controllanti quest'ultima, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alle elezioni degli amministratori si procederà come segue:

- a) non si terrà conto delle liste presentate che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse;
- b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque settimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore (l'arrotondamento sarà invece riferito all'unità inferiore nel caso in cui l'applicazione della regola sopra indicata comporti che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione siano espressi dalla lista prima per numero di voti);
- c) i restanti amministratori saranno

tratti dalle altre liste.

A tal fine è fermo restando che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà risultare espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi, successivamente, per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, a seguito dell'applicazione del procedimento che precede, non risulti nominato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto nell'articolo 15 del presente statuto, l'ultimo candidato eletto in ciascuna lista che abbia espresso almeno un amministratore, prese in ordine di numero di voti ottenuto, sarà sostituito dal candidato indipendente immediatamente successivo nella rispettiva lista e ciò fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti da eleggere.

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto, l'amministratore decade dalla carica. L'assemblea, anche nel corso del mandato, non può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite

di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti rimarranno in carica per un periodo di tempo pari alla durata residua del mandato conferito agli amministratori già in carica.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Presidente ed, eventualmente, di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi componenti, se l'assemblea non vi ha già provveduto.

Art. 17) – Modalità di riunione del Consiglio di Amministrazione e validità delle delibere

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, ovvero qualora la convocazione sia richiesta da almeno un amministratore o da uno dei membri del collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

Tra il giorno di inoltro della convocazione, per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno tre giorni liberi.

In caso di urgenza il Presidente o chi per esso, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, con telegramma o a mezzo telefono o a mezzo telefax o a mezzo e-mail, anche per lo stesso giorno.

Il Consiglio viene presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da un Amministratore Delegato, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleaudioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è consentito il voto per delega.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo del segretario.

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali.

Art. 18) – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge, può, altresì, delegare i propri poteri al Presidente ovvero ad uno o più amministratori, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone attribuzioni e poteri.

Il Comitato Esecutivo e gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 19) – Poteri di firma e

rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque stato e grado e davanti a qualunque autorità sia giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ed agli eventuali amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determinerà le modalità di sostituzione del Presidente.

Art. 20) – Compensi degli amministratori

Agli amministratori compete, oltre l'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 20) – Compensi degli amministratori

(Comma Invariato)

L'assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria in considerazione della facoltà prevista all'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Art. 21) – Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 22) – Approvazione del bilancio di esercizio

L'assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili, previa destinazione del 5% (cinque per cento) degli utili stessi al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta una partecipazione agli utili della Società, correlata al Margine Operativo Lordo Consolidato, la cui quantificazione è annualmente determinata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Art. 21) – Esercizio sociale – Bilancio

(Comma Invariato)

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla redazione del bilancio a norma di legge.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria in considerazione della composizione del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti inesigibili.

Art. 23) – Collegio sindacale

Il controllo della Società è affidato ad un Collegio sindacale composto di tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Nei casi previsti dalla legge, la decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserverà la seguente procedura.

I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, le liste nelle quali sono indicati uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e, separatamente in altra sezione, di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste saranno corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ;

(b) da una dichiarazione dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla legge e da disposizioni regolamentari con questi ultimi;

(c) dal curriculum professionale dei singoli candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali degli stessi e le dichiarazioni

Art. 23) – Collegio sindacale

(Comma invariato)

con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, entro il termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, ai sensi di quanto sopra previsto, siano collegati con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza, possono essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza di detto termine. In tal caso, la quota minima di partecipazione richiesta in base ai commi che seguono è ridotta alla metà. La Società darà notizia di ciò con le modalità previste dall'articolo 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo ovvero che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non potranno presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista né potranno votare liste diverse, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria salva la eventuale minore quota minima di partecipazione stabilita per effetto di inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle quota minima di partecipazione richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina, le liste, corredate dalle

(Comma invariato)

Nel caso in cui, entro il termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, ai sensi di quanto sopra previsto, siano collegati con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza, possono essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza di detto termine. In tal caso, la quota minima di partecipazione richiesta in base ai commi che seguono è ridotta alla metà. La Società darà notizia di ciò con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

(Comma invariato)

(Comma invariato)

(Comma invariato)

(Comma invariato)

(Comma invariato)

Adeguamento testuale della disposizione statutaria alla previsione dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come modificato dalla delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010.

informazioni e dichiarazioni sopra indicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB.

Ogni azionista avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

(Comma invariato)

Per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(Comma invariato)

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

(Comma invariato)

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla seconda lista per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con gli azionisti che abbiano presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di minoranza"). Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

(Comma invariato)

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

(Comma invariato)

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

(Comma invariato)

Con riferimento all'elezione dei Sindaci Supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista in

un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Tuttavia, qualora i due candidati con quoziente più elevato appartengano alla stessa lista, risulterà eletto il primo di essi mentre il secondo sindaco supplente sarà il candidato avente il più elevato quoziente tra gli appartenenti alla lista di minoranza, come sopra definita, che ha espresso il sindaco di minoranza ovvero, in difetto che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà con i criteri sopra indicati.

(Comma invariato)

Ove, nei termini e con le modalità sopra indicate sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare.

(Comma invariato)

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

(Comma invariato)

Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto via via il maggior quoziente tra quelli della lista che ha espresso il Sindaco uscente.

(Comma invariato)

Qualora si debba provvedere alla nomina di Sindaci Effettivi e/o Supplenti al fine di integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: se si deve provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincoli di lista; se, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nelle liste di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa ma nel computo dei voti non si terrà conto dei voti degli azionisti che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, deterranno la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e degli azionisti ad essi collegati.

(Comma invariato)

I nuovi nominati scadono insieme ai sindaci in carica.

Art. 24) – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente deve essere in possesso di una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria maturata in società di rilevanti dimensioni.

Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi

all'informativa contabile anche infrannuale sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il suddetto dirigente è tenuto a predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, e vigila sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, insieme agli organi amministrativi delegati, deve attestare con apposita relazione, allegata ad ogni bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza, l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel periodo cui riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza degli stessi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

In relazione ai compiti loro spettanti, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili assumono la medesima responsabilità prevista dalla legge per gli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 25) – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale nominato dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'art. 2364 c.c.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità del revisore legale dei conti, si applicano le previsioni di legge in materia.

L'assemblea revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale dei conti..

In caso di dimissioni o risoluzione

consensuale del contratto si applicheranno le disposizioni di legge previste per tali fattispecie.

L'incarico conferito ha durata di nove esercizi per le società di revisione, e di sette esercizi per i revisori legali e non può essere rinnovato o di nuovo conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente.

L'incarico non può essere conferito a società di revisione o revisori legali che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge o con regolamento dalla Consob.

Art. 26) – Liquidazione e ripartizione dell'attivo

Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale, saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno più liquidatori nominati dall'Assemblea.

Qualora la Società abbia a contrarre dei mutui, essa non potrà essere sciolta prima che vengano estinti.

Art. 27) – Operazioni con parti correlate

Nei casi di urgenza, in cui un'operazione con parti correlate non sia di competenza assembleare e non debba essere autorizzata dall'Assemblea, l'operazione con parti correlate può essere conclusa in deroga alla "Procedura per le operazioni con parti correlate", vigente pro-tempore dalla Società a condizione che tale operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante da parte della prima assemblea ordinaria utile, nonché vengano rispettate le altre condizioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

In caso di urgenza collegata a crisi aziendale, ove applicabile, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dalla "Procedura per le operazioni con parti correlate" vigente pro-tempore in materia di operazioni di competenza assembleare, a condizione che si applichino le disposizioni per essa previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Art. 28) – Foro competente *(Rinumerato)*

Adeguamento testuale della disposizione statutaria a seguito della facoltà prevista dall'art. 13, comma 6, del Regolamento Operazioni con parti correlate adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Adeguamento testuale della disposizione statutaria a seguito della facoltà prevista dall'art. 11, comma 5, del Regolamento Operazioni con parti correlate adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Art. 27) – Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per

norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio e alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 28) – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiama quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa speciale applicabile alla Società.

Art. 29) – Clausola di rinvio

(Rinumerato)

Torino, 15 marzo 2011

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Mario Rizzante